



da :

# I L P O N T E

RIVISTA MENSILE DI POLITICA E LETTERATURA  
diretta da PIERO CALAMANDREI

Anno XII – N. 10

Ottobre 1956

“LA NUOVA ITALIA” FIRENZE

## *Questa nostra Repubblica*

*di Piero Calamandrei*

In Francia ogni tanto si sente riaffiorare, di fronte alla instabilità dei governi, l'idea della Repubblica presidenziale come una salvezza: e v'è, non soltanto da destra, chi auspica una riforma costituzionale in tal senso. Da noi viceversa ogni tanto lo spettro della Repubblica presidenziale viene agitato come un pericolo da chi rimane attaccato alla tradizionale onnipotenza del Parlamento, canone della repubblica parlamentare. In realtà, in materia costituzionale più che in ogni altra materia *omnis definitio periculosa*: quando si è detto che in Italia abbiamo una repubblica parlamentare, non si è detto nulla di preciso: ogni Costituzione è un *unicum*, e nella cornice delle formule generali, ciò che conta sono le norme specifiche, intese nel proprio clima storico da cui non possono essere avulse.

Indubbiamente la nostra è una Repubblica parlamentare, in cui il capo del governo è distinto dal capo dello Stato, e non può governare senza la fiducia del Parlamento. Ma forse ancora i cittadini italiani, ed i partiti, non hanno valutato a pieno che cosa voglia dire, e quali essenziali novità abbia introdotto nei vecchi schemi del sistema parlamentare l'avere una Costituzione, come dicono i costituzionalisti, *rigida e programmatica*. *Rigidezza* della Costituzione (cioè immutabilità di essa con leggi ordinarie) vuol dire che è venuta meno la onnipotenza del Parlamento nel legiferare: il Parlamento (a meno che si aduni in Costituente) non è più libero di fare le leggi che crede. Il vecchio detto che il Parlamento può tutto meno che cambiare l'uomo in donna non è più vero: il Parlamento può tutto meno che fare leggi in contrasto colla Costituzione. Questo però significa non solo limitazione del potere legislativo nel fare leggi in contrasto colla Costituzione, ma limitazione anche dei poteri del governo, il quale non può proporre leggi in contrasto colla Costituzione: vi è dunque nell'indirizzo politico del governo una prima limitazione negativa, che gli deriva dai limiti posti dalla Costituzione: il governo non può proporre una legge che neghi la libertà di stampa, la uguaglianza di tutte le opinioni politiche: [stabilendo così] una discriminazione di partiti; se la propone, il Parlamento non può approvarla; se l'approva, la legge è inefficace.

Ma altre caratteristiche tipiche derivano dal fatto che la nostra Costituzione è programmatica, cioè contenente un vero e proprio programma di trasformazione sociale della società, i cui capisaldi sono quelli del diritto al lavoro, della effettiva partecipazione dei lavoratori al governo, del diritto al salario. Questo programma è un proposito di riforme: il governo deve seguire l'indirizzo politico che porta a queste riforme. Vi è dunque una doppia serie [di vincoli]: non può fare contro la Costituzione; deve fare secondo la Costituzione: deve legiferare e governare.

A garanzia di queste limitazioni ci sono due organi: la Corte costituzionale, che ha il potere di annullare le leggi contrarie; il presidente che ha il potere di garantire la continuità costituzionale: in tre modi: rifiutandosi di firmare i progetti di legge, rimandando le leggi contrarie, rifiutandosi di promulgarle. Ha inoltre il potere positivo di ricordare ai governi l'indirizzo programmatico: e di sciogliere le Camere se il governo si allontanasse da questo programma. Non è irresponsabile come il re: è responsabile per attentati alla Costituzione. Per questo deve vigilare a che l'indirizzo politico del governo non sia contrario [alla Costituzione] Questa è la nostra Costituzione: la quale non è la traduzione in lingua repubblicana dello Statuto albertino, dove il re regna ma non governa. Il re era un potere diverso: ma il presidente della repubblica emana dal popolo: e quindi è lui il rappresentante di questo potere del popolo di ricordare agli altri organi l'impegno preso dal popolo nella Costituzione.

In questo congegno vi è una garanzia giuridica di continuità di direttive politiche che non vi è in altre costituzioni: un governo che volesse sottrarsi al programma di riforme sociali andrebbe

contro la Costituzione, che è garanzia non solo che non si tornerà indietro, ma si andrà avanti. Chi si vuol fermare è contrario alla Costituzione.

Questo può dispiacere a qualcuno che vorrebbe restar fermo. Ma questa è la Costituzione: *hoc iure utimur*. Questo è il programma su cui i partiti democratici possono trovarsi d'accordo: questo è lo [spirito?] secondo il quale la speranza che animò i caduti della Resistenza si è tradotta in dovere politico.

PIERO CALAMANDREI

(\*) È questo l'ultimo articolo di Piero Calamandrei: scritto immediatamente prima dell'operazione, mancava soltanto degli ultimi ritocchi che l'Autore era solito dare alla prima stesura dei propri scritti. Per il messaggio che ad esso è affidato e per la circostanza in cui fu composto, ci sembra che esso acquisti quasi un valore simbolico; e come tale lo affidiamo alla meditazione e all'affetto dei lettori. Nel testo son racchiuse tra parentesi quadre le aggiunte che abbiamo creduto opportuno inserire qua e là, per rendere ancor più intelligibile un discorso che del resto è già di per sé chiarissimo. (N.d.r.)

---

2010- *Digitalizzazione dall'originale a cura:*

CIRCOLO PADOVANO di **LIBERTÀ E GIUSTIZIA**  
padova@libertaegiustizia.it

*Copia per uso interno.*